

COMMISSIONE VII

DIFESA

3.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 1972

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAGRI

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Senatori MARCORA ed altri: Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza (<i>Approvata dal Senato</i>) (1247);	
FRACANZANI ed altri: Riconoscimento dell'obiezione di coscienza e servizio civile (127);	
MARTINI MARIA ELETTA ed altri: Riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza (488);	
SERVADEI ed altri: Riconoscimento della obiezione di coscienza (616);	
ANDERLINI: Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza (1119)	39
PRESIDENTE	39, 43, 44, 49
ANDERLINI	45
D'AURIA	39
DE MARZIO	49
DE MEO, <i>Relatore</i>	47, 48
GUADALUPI	47
RAUTI	39, 40, 41, 42, 43
TASSI	44, 45, 46, 47, 48, 49

La seduta comincia alle 10,30.

D'AURIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge; senatori Marcora ed altri, n. 1247, Fracanzani ed altri, n. 127, Martini Maria Eletta ed altri, n. 488, Servadei ed altri, n. 616, Anderlini, n. 1119, concernenti il riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge dei senatori Marcora ed altri, n. 1247, già approvata dal Senato, e dei deputati Fracanzani ed altri, n. 127, Martini Maria Eletta ed altri, n. 488, Servadei ed altri, n. 616, Anderlini, n. 1119, concernenti il riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

È iscritto a parlare l'onorevole Rauti. Ne ha facoltà.

RAUTI. A questo punto della discussione sulle linee generali è quasi inevitabile che qualunque intervento incappi in una qual-

che ripetizione, perché ormai i vari aspetti della legge sono stati tutti più o meno esaminati dagli altri oratori e perfino la sua storia ed il ritardo con cui si è giunti ad affrontare il problema dell'obiezione di coscienza in Italia sono stati minutamente ricostruiti.

Tuttavia talune considerazioni, anche di fondo e di principio, sul provvedimento non sono state fatte. Esse vanno, a nostro avviso, avanzate ed è tempo di sottolineare anche le prospettive che dal dibattito stesso si sono andate delineando.

Io parlerei, più semplicemente, di un duplice punto di vista: il primo, interno della legge, il secondo esterno rispetto ad essa, sulla scorta di quelle impostazioni di principio e di fondo alle quali ho accennato.

Vista dall'interno, non vi è dubbio che questa è una pessima legge, anche dal punto di vista del problema che si intende affrontare, in quanto mezzo volto a raggiungere un determinato fine. Questa legge non risolve il problema dell'obiezione di coscienza in Italia; anzi — e non sembri eccessivamente polemico — essa non fa che aggravarlo. È inutile, qui, rifarsi alle strutture, più o meno analoghe, che avrebbe assunto all'esterno la soluzione del problema. Ogni paese ha una sua propria « temperatura interna » ed è in rapporto a questa che vanno viste tutte le articolazioni, ivi comprese quelle burocratiche.

In Italia, in un paese che va alla deriva quanto a costumi e ad abitudine costante, quotidiana dei rapporti tra collettività ed apparato burocratico, in un paese in cui, pur esistendo 10.000 miliardi di residui passivi, una fame autentica di opere pubbliche ed un milione di disoccupati e sottoccupati, non si riesce a saldare tra loro i vertici — pur evidenti ed a portata di mano — di questo triangolo semplicissimo, ogni accertamento o iniziativa che faccia capo alla burocrazia statale rischia di nascere affetto da alcuni grossi peccati originali come la lentezza congenita, l'incompetenza specifica, l'avventarsi dei clientelismi e dei favoritismi, il peso delle raccomandazioni, la reazione di tutti gli interessati con l'inesausto ricorso a tutte le furberie, infinite, delle quali sembra disporre per atavico vizio l'italiano medio. Mi riferisco, è chiaro, al prevedibile funzionamento — anzi, non funzionamento — della commissione prevista dall'articolo 3 ed anche alla sua composizione, prevista dall'articolo 4, con quell'ineffabile professore di discipline morali designato da un Ministero della pub-

blica istruzione che, oggi come oggi e come le cronache quotidiane ampiamente dimostrano, si trova ad amministrare una scuola che scoppia ed è in sfacelo; o con il non meno ineffabile « esperto in psicologia », designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

In questo senso, tutte le critiche avanzate finora sono esattissime ed io le condivido in pieno. Non si scruta un'anima, non si scende mai davvero e seriamente nel foro interiore di un individuo, non si pesa sul bilancino di una valutazione fatta, suppongo, a maggioranza o a minoranza dei componenti una qualsiasi commissione, uno stato d'animo. Non è necessario avere eccessiva pratica delle aule giudiziarie per sapere come sia terribilmente difficile e talvolta addirittura drammatico amministrare giustizia e cioè accertare la colpevolezza o meno di un imputato. Eppure, come punto di riferimento vi sono le indagini, le istruttorie, le testimonianze; vi sono sempre alcuni fatti concreti, gli indizi e le circostanze obiettive. Ma non c'è niente da fare: il giudice sa spesso — e lo sa spesso anche l'avvocato — che tra i fatti e le prove da un lato e l'accertamento della verità processuale dall'altro — questo è il tormento quotidiano delle aule di giustizia, dove alcuni uomini giudicano un loro simile che si difende — vi è molto volte uno « iato » terribilmente impegnativo, nutrito di dubbi angosciosi.

Come farà la commissione a valutare seriamente — perché questo pretende da essa il terzo comma dell'articolo 4 — gli « imprescindibili motivi di coscienza », la cui sola esistenza abilita al riconoscimento della esenzione dal normale servizio militare? E se questi motivi sono davvero « imprescindibili » — e qui siamo ad una contraddizione interna della legge che salta agli occhi in modo davvero impressionante — se essi derivano veramente da quella « concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi, filosofici o morali professati dal soggetto », come recita il comma secondo dello stesso articolo 4? Come volete che si comporti il soggetto stesso, che nessuno dei giudicanti vede e ascolta e che al termine di un *iter* meramente burocratico, fatto di carte, *dossiers*, scartoffie, si vede rifiutata la esenzione? E se la vede rifiutata senza possibilità di appello, caso unico, credo, nella nostra legislazione o nella nostra vita amministrativa! Probabilmente insisterà nella sua decisione, se non altro per mostrare che quei motivi erano davvero « imprescindibili »

e che i suoi convincimenti erano davvero « profondi ». E allora, accadrà inevitabilmente, fatalmente questo, anche proprio in base all'articolazione tecnica della legge, anche perché non è difficile prevedere che tutta una pubblicistica si getterà su questo nuovo « filone », sui casi, sulle problematiche che esso aprirà, indirizzandosi ai giovani — ai quasi trecentomila giovani che ogni anno sono interessati alla chiamata alle armi —; accadrà che ciascuno, e soprattutto i più furbi, i più culturalmente dotati, o coloro che abbiano maggiori possibilità in tal senso, si precostituiranno alcune « prove » o presunte « prove » degli « imprescindibili » motivi e della « profondità dei loro convincimenti antimilitaristi.

Alcuni casi: temi fatti a scuola, conferenze tenute ai « collettivi » nelle assemblee scolastiche, foglietti ciclostilati in proprio e firmati dall'interessato in tempo utile e formalmente non sospetto, attestazioni di conversazioni svolte in parrocchia con religiosi compiacenti o amici di famiglia o di rione, partecipazione — opportunamente certificata — a manifestazioni che si propongano di modificare questa legge, e così via. Che farà la Commissione? Come valuterà, in concreto, questi *dossiers* prefabbricati ma ineccepibili dal punto di vista formale, i quali, d'altronde, costituiscono l'unico strumento serio a disposizione di chiunque non voglia esporsi ad una qualsiasi valutazione burocratica e superficiale? In questa sede molti hanno affermato che si temono i furbi, i quali si precipiteranno a farla franca, eppure il meccanismo della legge sembra fatto apposta per creare migliaia, decine di migliaia di questi furbi che, con qualche spesa e con opportuni aiuti e consigli più o meno di carattere politico, potranno essere a priori matematicamente tranquilli che l'esenzione riusciranno a strapparla.

Si dice: e gli otto mesi in più? Il periodo che l'onorevole Maria Eletta Martini ha definito — un po' pomposamente, mi permetta — la prova della verità? Ecco, bisogna ripetere che siamo in Italia e che si trova sempre o si spera sempre di trovare il modo di arrangiarsi: si profila un'altra ondata di raccomandazioni e pressioni sottobanco per ottenere una cosa, in fondo, semplicissima: che cioè il servizio sostitutivo civile sia prestato o nei pressi o addirittura nel luogo di residenza della famiglia. Anche questo è tipicamente italiano, in fondo: a rigor di logica, di un minimo di logica e di decenza, si sarebbe dovuto almeno abbinare il discorso su-

gli obiettori di coscienza a quello sulla costituzione, il funzionamento e gli scopi del servizio civile nazionale: anzi, si sarebbe dovuto prima istituire il servizio civile e poi affrontare il discorso sull'obiezione di coscienza. Tra l'altro, si sarebbe fornita agli interessati una scelta precisa, come lo Stato ha il dovere di fare in ogni occasione, una alternativa ben conosciuta in tutti i suoi aspetti. In attesa, comunque, della istituzione di questo servizio — che attendiamo da tempo immemorabile — si inviano coloro la cui domanda sia stata accolta presso non specificati enti, organizzazioni, corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e via dicendo. Nella fungaia di enti che proliferano in Italia in questo vastissimo campo, e che ammontano ad alcune decine di migliaia, è facile prevedere in qual senso premeranno le raccomandazioni. Ognuno cercherà di scavarsi la sua nicchia, che sia la più comoda e la più facile o la meno onerosa possibile, spassandosela come orari e come partecipazione al lavoro del suo ente, e infinitamente più facili e meno contrastabili saranno le richieste di trasferimento in località vicine ai luoghi di residenza o in località in cui — esistendo molti di questi enti quasi esclusivamente sulla carta (una recente indagine ha dimostrato che la maggioranza di questi enti ha come unica funzione quella di pagare gli stipendi ai dipendenti) — gli stessi impegni o orari di lavoro sono del tutto teorici. Quindi, il periodo di otto mesi in più si tradurrà in una facilitazione per i furbi.

Di conseguenza, due risultati saranno facilmente conseguibili, pur nella apparente macchinosità di questa legge: e cioè, innanzitutto i più furbi, i più abbienti, i più organizzati, saranno favoriti nella corsa alle esenzioni; ed in secondo luogo gli stessi soggetti saranno favoriti ancora di più nel trasformare il periodo degli otto mesi in una autentica beffa nei confronti dei giovani che prestano il servizio militare. È una legge, insomma, che punisce e discrimina i poveracci, i meno abbienti, i meno provveduti di raccomandazioni e — magari — anche i più semplici e presumibilmente sinceri, infine i veri e autentici obiettori di coscienza, specie se essi facciano riferimento a proprie personali credenze religiose e non invece a sempre organizzate strutture di gruppo a base politica. Inoltre, tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito — eccetto ovviamente i nostri rappresentanti — su una sola cosa sembrano essere d'accordo: che questa legge, cioè, è sbagliatissima e che, intanto, con-

viene accettarla per il principio che essa introduce nel nostro ordinamento giuridico. Poi, si vedrà, hanno detto tutti, si vedrà nel senso che sarà facilissimo (essendovi l'accordo pressoché generale), come hanno notato gli oratori della sinistra, varare qualche legge che renda quel principio di più sciolta, facile, flessibile attuazione.

E allora attenzione, soprattutto alla DC che già ora si è assunta la responsabilità maggiore e più grave nel tentare di far passare, anzi nel far passare, questa legge attraverso un dibattito in sede di Commissione; attenzione, perché — è stato già affermato negli interventi di ieri — tutto il sinistrismo e il populismo demagogico di cui la DC è sempre più intrisa e pervasa nelle sue manifestazioni esteriori; ci fanno attendibilmente prevedere che su questo piano si andrà sempre più nel senso auspicato dalle formazioni marxiste. La logica vera di questa legge, cioè di una legge che tenda seriamente al riconoscimento dell'obiezione di coscienza, vi attende già al varco, pronta a scattare come una trappola alla quale non si sfugge una volta che ci si è immessi su quella strada: la logica consiste nel riconoscimento dell'obiezione di coscienza come un diritto soggettivo e inalienabile, e quindi burocraticamente non valutabile, del cittadino; consiste cioè in quella che giustamente è stata definita l'automaticità dell'affermazione di essere un obiettore di coscienza. Posto che è difficile, e praticamente si dimostrerà essere impossibile, discriminare il vero dal falso obiettore di coscienza, è evidente che l'unico modo serio di risolvere questo problema sarebbe di avere il coraggio di riconoscere, appunto, l'automaticità della obiezione di coscienza. Quindi questa legge che oggi ci troviamo di fronte è non solo tecnicamente sbagliata, intesa come mezzo al fine (l'obiezione di coscienza), ma è anche, per noi, estremamente pericolosa, per l'irrefrenabile potenzialità sovversiva che essa contiene *in nuce*. Si osserva a questo punto: altrove non succede niente di quanto voi paventate, non è successo niente, neanche laddove, in nazioni in guerra come l'Inghilterra, l'obiezione di coscienza era stata già codificata, ed ha funzionato senza ledere la funzionalità della macchina sociale e civile di quel Paese. Non sono d'accordo con queste osservazioni, e le giudico del tutto superficiali. Che cosa significa infatti citare i casi degli altri Stati, avendo riguardo ad una comparazione attuale, cioè dire: « altrove non succede niente »? Sono situazioni

completamente diverse, quelle degli altri Paesi occidentali. Lì l'unificazione nazionale è di data generalmente più antica di quanto non sia quella italiana; lì lo Stato unitario è molto più solido, lì vi è stata per lo meno l'opera saldatrice e cementatrice di grandi monarchie, cosa che non abbiamo avuto in Italia. Lì, in termini politici più vicini a noi, non vi è stato il dramma delle molteplici e ricorrenti e prolungate dominazioni straniere, e neppure la non meno drammatica vicenda della lotta frontale e ravvicinata tra Stato e Chiesa, che in Italia è stata anche Chiesa-Stato, Chiesa-potere temporale, Chiesa che ha avuto una presa diretta, articolata nella vita, negli interessi e nelle sorti della comunità nazionale. Non possiamo pertanto fare un raffronto del genere. Lì negli altri Paesi europei — ed anche questo è incontestabile — non vi sono presenze marxiste così massicce ed organizzate come da noi.

Con questa legge, dunque, ci si pone su un piano inclinato, si apre una prima breccia che si spera poi, subito, di allargare, spingendo il principio fino alle sue logiche ed inevitabili conseguenze. Ed è dunque su questo principio che si deve e si può discutere, fermandovi brevissimamente la nostra attenzione. Ed è a questo punto che vorrei esaminare rapidamente la legge affrontando talune questioni di principio.

Io nego, nel modo più assoluto, la liceità morale, civile e sociale dell'obiezione di coscienza. Mi domando infatti: ma come, un ventenne esce dal seno della collettività, in cui è nato e in cui vive, in cui è stato cresciuto e protetto, in mille modi, invisibili ma efficacissimi, e dice no, io non voglio portare la divisa e le armi, io non me la sento, mi ispirano repulsione, io mi rifiuto. Un tipo del genere a me interessa moltissimo, da un punto di vista psicologico, perché lo si potrebbe definire un *monstrum*, nel significato latino e in fondo letterale del termine, come lo presenta il vocabolario: un essere da guardarsi come qualcosa che esce dalla norma, un essere « contro natura ». A questo punto, però, uno Stato vero, interprete, in quanto ordinamento giuridico, non soltanto del presente, dell'attuale collettività, ma anche del passato di quella collettività, cioè della sua tradizione (e quindi degli sforzi e dei sacrifici che in questo passato si sono riassunti ed espressi) e altresì del futuro (cioè delle esigenze delle generazioni che domani verranno a vivere sulla stessa terra), un tale Stato dovrebbe dare una sola e seria risposta all'obiettore, e cioè

privarlo della cittadinanza. E ciò in base ad un ragionamento molto semplice ed ineccepibile, sia in termini giuridici che logici, ed anche sociali e civili: « tu, ventenne obiettore di coscienza, non puoi trarre beneficio da ciò che il vivere a livello civile e comunitario ti assicura, e poi pretendere di non partecipare ad una delle componenti essenziali di tale vivere civile, e cioè alle sue forze armate. Tu dici alla società in cui vivi: fate senza di me, ed essa ti risponde: io andrò avanti senza di te, esci dalle mie file. Tu poi benissimo pensarla a questo modo, ma non puoi pretendere che altri portino sulle loro spalle il peso, lo zaino, il fardello che tu rifiuti. Diventa, dunque, un apolide, se non vuoi fare il soldato di questo e di nessun altro Stato (e ciò può benissimo accadere per tuo sincero convincimento intimo, anche di carattere religioso); allora di questo Stato non fai parte. Non si può essere individualista solo per quel dieci per cento che conviene ».

Perché, poi, non si ammette il principio dell'obiezione di coscienza tributaria? Uno può essere benissimo convinto in tal senso, e magari elaborare tutta una propria teoria filosofica al riguardo, una propria concezione della vita e del mondo, basandosi sul principio che tutto quanto possiede è derivato dal suo merito personale, e quindi egli non dev'essere indotto a darne una parte alla società. Ci sarebbe tutto un filone di correnti etico-filosofiche al riguardo, dalle teorie del Weber, al rapporto tra protestantesimo e capitalismo, al concetto di ricchezza come premio benedetto da Dio alla propria individuale capacità, e su cui lo Stato non ha diritto di mettere le mani. Si potrebbe dire: io non voglio contribuire alle spese della società nella quale vivo. Ciò sarebbe assurdo, ma altrettanto assurdo è il principio del non contribuire a quella parte di sacrificio che è indubbiamente rappresentato dal servizio militare.

Altro che « momento di crescita civile », come è stato detto da un oratore di parte avversa, per quanto riguarda la legge in discussione! Vista da un'angolazione differente, questa legge potrebbe essere invece definita come un ulteriore contributo a quel fenomeno pauroso che è in atto in tutto il mondo, e che sembra tipico di questo scorcio del ventesimo secolo, e che ha nome: degradazione dei costumi, non nel senso specifico del dilagare del vizio, della pornografia, ecc., ma in quello di un rifiuto, sempre più diffuso nell'umanità di questi anni,

di compiere degli sforzi, di accollarsi la propria parte di sacrificio sociale, civile, individuale, familiare.

Molto superficiale è perciò dire che la obiezione di coscienza non ha intaccato in altri Paesi dell'Europa occidentale le strutture fondamentali della nazione, perché, come ho detto, diverse sono le condizioni dell'Italia rispetto a quelle degli altri Paesi; più superficiale è dire che essa non ha intaccato le strutture militari. Quando si ricorda la famosa frase di Churchill, secondo la quale l'Inghilterra combatteva anche per l'obiezione di coscienza, è evidente che ci si riferisce all'Inghilterra degli anni '30-'40, cioè di un periodo storico in cui tutto il mondo, ed in particolare l'Europa, sembrava pervaso, da una parte e dall'altra della barricata, da un'enorme, inesauribile capacità di tensione, dallo spirito di sacrificio. Il comunismo degli anni eroici era qualcosa di molto diverso dal comunismo odierno. C'era in quegli anni una capacità di tensione spirituale, in tutte le classi sociali, che noi oggi, guardandoci intorno, non troviamo più. E allora è vero che le forze armate inglesi non furono intaccate dall'obiezione di coscienza, pur se si trattava di forze armate di 30 o 40 anni fa, poste in una società diversa.

Le forze armate attuali sono intaccate dall'obiezione di coscienza? Non lo sappiamo, non sono state mai messe alla prova.

Comunque, questo andamento permissivo (che tocca anche i regimi socialisti) lascia presupporre una maggior carica di potenzialità sovversiva che in altre epoche, in altre temperature culturali e psicologiche, non esisteva. Questo è un problema importante, che riguarda tutte le parti politiche. Se, infatti, si deteriora la sostanza sulla quale i politici lavorano, diventa inutile ed impossibile la lotta politica.

C'è chi ha scritto: « Non vorrei che mentre continua la disputa ideologica su come sistemare il mondo, non ci si accorgesse che ci viene a mancare la materia prima sulla quale organizzare lo Stato ». Su questa base umana che si va deteriorando sotto la spinta del comunismo e della permissività, noi rifiutiamo questa legge, perché introduce un principio ad alta potenzialità sovversiva.

PRESIDENTE. Avevo dovuto dichiarare decaduti alcuni degli iscritti a parlare che non erano presenti al momento dell'appello; l'onorevole Tassi mi ha fatto presente che

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1972

in quel momento egli si trovava in aula dove aveva avuto luogo, dopo una votazione cui io stesso ho partecipato, una seconda votazione. Ritengo pertanto che la sua assenza meriti ampia giustificazione.

TASSI. È molto grave che ci troviamo a discutere e a trattare in Commissione, nella nostra Italia democratica, repubblicana, delle grandi tradizioni morali e cattoliche, un problema così grave, così importante, così interessante, qual è quello che vuole scavare l'animo umano, qual è quello che intende raggiungere l'intimo dell'uomo per stabilire e valutare l'esatta sua volontà rispetto a un dovere importante, a un dovere primario, qual è quello della difesa della patria.

È doloroso per me che sia stata presa la decisione di discutere in sede legislativa, presso la Commissione difesa, un provvedimento di questo genere, perché vuol dire che anche certi principi morali — e soprattutto, anzi, certi principi morali — non vengono ritenuti di rilevante importanza.

Vorrei, infatti, che l'obiezione di coscienza dovesse interessare un individuo solo in tutta Italia; vorrei che fosse soltanto un caso teorico e astratto, una fattispecie che si vuole regolamentare per esigenze future; vorrei che si trattasse, quindi, soltanto di una tesi che vuole indagare nell'animo umano per trasferire poi determinate conclusioni in un disposto legislativo. Anche in questo caso direi ancora che dovrebbe trattarsi di un problema di grande rilevanza e di importanza assoluta, determinante per coloro che vogliono e devono tutelare gli interessi dei cittadini.

E, d'altro canto, trovano conforto queste mie perplessità, questa mia sofferenza, questo mio dolore, nel dettato costituzionale.

I nostri costituenti, usciti dal dramma della guerra e della sconfitta-vittoria, videro nell'articolo 52 l'obbligo della difesa della patria, « sacro » dovere del cittadino. La nostra Costituzione usa tale aggettivo una volta sola (e sono disposto a controllare la veridicità di tale affermazione). Perché? Perché vuole focalizzare un dovere del cittadino (e dico dovere perché la Costituzione non accetta le teorizzazioni e le tesi costituzionaliste che parlano di « diritto-dovere »). L'aggettivo « sacro » comporta tutto quello che di più intimo, di più profondamente umano e italiano deve essere in ogni cittadino, cioè quello che rappresenta la sintesi di una tradizione che ci viene dai nostri padri, dalle generazioni che ci hanno preceduto.

La Costituzione è nata in un momento di grande dramma nazionale e internazionale; i costituenti avevano subito la tragedia di una guerra civile, avevano visto l'Italia divisa combattere una guerra immane, tremenda.

Sarebbe stata soprattutto umanamente comprensibile, perché determinata dalla commozione tipica di quei tempi, la scelta di una soluzione di tal genere. Dobbiamo invece dare atto ai nostri costituenti i quali, sulla base di una profonda, sincera, meravigliosa concezione dell'uomo che va al di là della figura del cittadino e delle esigenze contingenti, hanno dato vita ad una norma che ha veramente superato i limiti del suo tempo.

Quanto più profondamente studio la Costituzione della Repubblica, tanto più rispettosamente io mi inchino di fronte alla saggezza di quei cittadini che, appena usciti dalla tragedia della guerra, hanno saputo costruire una simile garanzia del cittadino, cui sono particolarmente legato perché ritengo che essa costituisca il mezzo per procedere insieme sulla strada della democrazia.

L'analisi esegetica della disposizione di cui all'articolo 52 della Costituzione è quindi, come dicevo poc'anzi, molto importante. Partendo dalla premessa contenuta nel primo comma, in base alla quale la difesa della patria viene definita sacro dovere del cittadino, si perviene, con la norma di cui al secondo comma, non soltanto ad una qualificazione del comportamento del cittadino, ma anche ad una attuazione e ad una regolamentazione di tale principio, e in definitiva ad una riduzione del concetto in termini e limiti sempre più definiti. Ora, è evidente che se ad una parola si fanno seguire delle qualificazioni, il concetto viene a restringersi sempre più. Così, se uso il termine « automobile », faccio riferimento a qualsiasi tipo di automobile, mentre se adopero l'espressione « automobile sportiva di cilindrata pari a duemila centimetri cubi » prendo in considerazione soltanto una particolare categoria di automobili.

Lo stesso fenomeno si verifica per quanto concerne la formulazione delle norme giuridiche. Quando una disposizione è formulata in modo ampio, senza molte specificazioni, relativamente al suo campo di azione, la libertà che essa lascia a coloro che sono tenuti ad osservarla è grande. Quando, invece, la norma riceve una configurazione sempre più definita, essa nella misura in cui disci-

plina più incisivamente la materia trattata corrispondentemente restringe l'area di libertà dei soggetti. E infatti la libertà assoluta esiste solo quando manca completamente una certa norma: *quod non vetitur licet*.

Ora, il costituente ha posto, per quanto concerne la disposizione di cui all'articolo 52, una premessa, che è rappresentata dal concetto espresso nel primo comma; ma ha fatto seguire ad essa una specificazione, rappresentata dalla norma contenuta nel secondo comma; che non lascia molte possibilità di interpretazione. La premessa maggiore è quindi costituita dal dovere del cittadino di difendere la patria, che viene definito sacro. La premessa minore è invece costituita dall'obbligatorietà del servizio militare. Viene quindi creata una riserva di legge in materia di disciplina dei limiti e dei modi di prestazione del servizio militare obbligatorio.

Questa è dunque la volontà del costituente; o meglio, la volontà che traspare dalla norma in esame. Sappiamo, infatti, che in generale il fattore decisivo cui occorre far riferimento per interpretare una norma giuridica non va ricercato nella volontà e nell'intendimento di coloro che hanno contribuito alla sua elaborazione, quanto piuttosto nella volontà che traspare dalla norma stessa.

D'altra parte, ricordo che recentemente è stata distribuita a tutti noi un'ottima pubblicazione sui lavori preparatori della Costituzione. Penso che tutti, data l'imminenza del dibattito sull'obiezione di coscienza, avranno avuto cura di verificare quale sia stata la volontà del costituente in merito al dettato dell'articolo 52. Io ritengo che, se dovessimo compiere (ammesso che ciò avesse importanza) una ricerca storica sulla volontà del costituente per quanto concerne la disposizione contenuta nell'articolo 52, perverremmo senza dubbio alla conclusione che la volontà prevalente fu quella di impedire che la prestazione del servizio militare potesse perdere il suo carattere di obbligatorietà. Si può dire che da parte di tutti e forse soprattutto da parte di coloro che uscivano dalla gravissima esperienza della guerra civile, vi fu la volontà di confermare l'obbligatorietà del servizio militare. Tale criterio, pertanto, costituisce un binario dal quale il legislatore ordinario non può discostarsi.

Le proposte di legge che sono al nostro esame contengono quindi per una certa parte norme che non sono conformi al criterio in-

dicato e che quindi sono senza dubbio da considerarsi illegittime dal punto di vista costituzionale. È ovvio, infatti, che quando si parla di servizio militare obbligatorio si esclude automaticamente ogni possibilità di un servizio alternativo, di altra specie e natura. Non è possibile, quindi, al legislatore ordinario derogare al principio dell'obbligatorietà del servizio militare.

ANDERLINI. La legge sul reclutamento, però, prevede decine di casi di esenzione!

TASSI. Intendo proseguire nel mio ragionamento e non voglio quindi raccogliere interruzioni, onde evitare di espormi alla possibile accusa di portare avanti un discorso dilatorio. Sto esprimendo il mio pensiero, serenamente e modestamente, come i miei mezzi di giovane avvocato mi consentono e ritengo di poter sviluppare con lealtà la mia posizione, esponendola con serietà e doveroso rispetto alla Presidenza ed all'assemblea intera.

Dicevo dunque che il servizio militare è obbligatorio. Se poi si dovessero ritenere possibili delle alternative, in relazione a determinate situazioni personali e particolari dei soggetti, è evidente che tali alternative potrebbero giustificarsi soltanto in riferimento a specifiche condizioni di fatto, e non già a posizioni di natura soltanto spirituale, come vogliono essere quelle che sono sostenute da parte degli obiettori di coscienza. Sono precisamente le situazioni particolari dei soggetti, quelle che obiettivamente appaiono suscettibili di controllo, che possono giustificare l'esclusione dell'obbligo di prestare servizio militare. Al contrario, l'obiezione di coscienza è un fatto inerente all'animo umano e radicato nel profondo convincimento dell'individuo, che sfugge quindi a qualsiasi possibilità di riscontro obiettivo. D'altra parte, se obiezione di coscienza vuol dire rifiuto della guerra di offesa, se significa spirito umanitario e rispetto dell'uomo verso l'altro uomo, se è indice di attaccamento a certi principi religiosi, se corrisponde ad una posizione in base alla quale chi la professa non vuole neppure *vim vi repellere*, ebbene io sostengo che già nell'ambito del normale servizio militare esiste la possibilità di tener fede a questi principi. Sappiamo per esperienza comune (il fatto è notorio e non deve essere quindi dimostrato) che per ogni militare che porta le armi, ve ne sono almeno sei o sette che collaborano

necessariamente con lui. Ciò significa che si potrebbe risolvere il problema dell'obiezione di coscienza, almeno nella misura in cui esso è legato al rifiuto delle armi, attraverso un servizio non propriamente armato, che è possibile inserire nell'ambito delle strutture dell'esercito. Ci sono addirittura dei servizi civili già previsti in alternativa al servizio armato. Vi è anche il servizio nel corpo dei Vigili del fuoco, ma esso si presta in divisa, sotto certi disposti e secondo determinate regole obbligatorie per tutti i cittadini italiani.

Attraverso queste funzioni, attraverso queste situazioni potrebbe essere garantito al cittadino il rispetto dei suoi principi, con la possibilità di evitare la rigida situazione del servizio armato.

Ma da parte nostra, da parte di tutti coloro i quali intendono rispettare la Costituzione è necessaria la considerazione anche di altre norme. Il servizio militare non è regolato soltanto dalle norme che ho letto, ma anche da quelle successive: dalla seconda parte del secondo comma, che garantisce al cittadino la tutela di tutti i suoi diritti anche durante il servizio militare e dal terzo comma, che parla di ordinamento delle forze armate e si informa allo spirito democratico della Repubblica. A questo punto, chi non vuole rispettare questo servizio in armi non rispetta neppure quell'ordinamento democratico.

A garanzia della tutela degli interessi umanitari, dello spirito democratico e pacifico che la nostra Costituzione ha inteso affermare esiste anche l'articolo 11, che comincia con le parole: « L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali... ». Con il che si garantisce al cittadino che egli non dovrà combattere se non in caso di attacco violento subito da parte di altri. Ed allora, considerata la giusta limitazione che è data alla funzione delle forze armate, presidio della libertà democratiche e costituzionali, non possiamo concedere delle eccezioni soprattutto perché non vi è la controprova che queste eccezioni abbiano una effettività ed una rispondenza, una profonda ed imprescindibile convinzione alla loro base.

Ma io vorrei andare anche oltre, perché la carta costituzionale è fatta anche di altre norme. In particolare, l'articolo 3 afferma che: « Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, sen-

za distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ». È una norma che, fino ad oggi è stata interpretata ed applicata in maniera univoca, soltanto per cercare di rimuovere quegli ostacoli che ponevano taluni in posizione di diseguaglianza e di inferiorità rispetto ad altri. Ma questa norma ha un significato completo, plurilaterale, non unilaterale. Non è stata posta soltanto per evitare che delle distinzioni già esistenti possano continuare o per imporre che le distinzioni esistenti vengano rimosse, ma anche per escludere, vietare, impedire che si formino delle nuove distinzioni e dei nuovi privilegi tra i cittadini, che tutti sono e devono essere eguali, con pari dignità e libertà. Ed allora analizziamo da che cosa trae origine il concetto di obiezione di coscienza. Analizziamo qual è il movente, lo spirito informatore di questa situazione. Da quali motivi se non spirituali, intellettuali, religiosi ed intimi e profondi può scaturire il concetto, la decisione, la volontà della obiezione di coscienza? Soltanto da quelle situazioni che la Costituzione indica, come quelle di assoluta eguaglianza dei cittadini e di parità delle loro condizioni. Non voglio dire che il servizio militare è più grave o meno grave, più facile o meno facile del servizio civile e non voglio dire che sono sufficienti o eccessivi gli otto mesi di differenza tra il servizio civile e quello militare. Voglio soltanto dire che a favore di alcuni cittadini e contro altri è stato istituito un servizio diverso e pertanto sono state istituite categorie privilegiate rispetto ad altre non privilegiate con l'apertura di profonde fratture di principi che invece non possono e non devono essere infranti. Vi sono certi doveri e certi principi che io, come cattolico, non posso assolutamente abbandonare perché non posso consentire che l'uomo venga privato della sua dignità. Non posso pensare che l'uomo decampi da quello che il concetto minimo di difesa della dignità e che lo differenzia da chi uomo non è. Non faccio una questione di sesso, però andando avanti di questo passo non so come andrà a finire, perché le statistiche cominciano a darmi torto.

Quale era l'unica via seria, onesta, democratica e costituzionale che si offriva al Governo ed al Parlamento per introdurre questa novità? Quella di provvedere con una proposta di legge di revisione costituzionale. Tra l'altro mi sembra, onorevoli colleghi, dagli schieramenti che si sono formati, che

non avreste forse neppure trovato difficoltà ad approvare questa norma anche attraverso questo legittimo, unico e solo mezzo in grado di introdurre l'obiezione di coscienza nel nostro ordinamento.

Da un po' di tempo a questa parte, mi sembra che si legiferi perché si « deve » legiferare; io ritengo invece che qualsiasi atto di Governo debba essere un atto responsabile, un atto di esercizio del potere compiuto nel rispetto assoluto delle norme e dei limiti che la Costituzione pone al potere legislativo. Pertanto, la fretta che attualmente sovrintende alla produzione legislativa non trova riscontro in esigenze obiettive, ma solo nella volontà di dimostrare che, intanto, qualcosa è stato fatto. A mio avviso il Parlamento ed il Governo essendo dotati, tra l'altro, anche di una funzione di guida, debbono essere in grado di prevedere le conseguenze che gli atti da essi emanati potranno indurre sui vari aspetti della realtà del paese.

GUADALUPI. Dobbiamo anche ascoltare la voce della coscienza pubblica del paese e non indugiare !

TASSI. Non possiamo fare un discorso di quantità ! Non possiamo definire coscienza pubblica del paese poche centinaia di obiettori !

GUADALUPI. Non si tratta di un problema di quantità, ma di coscienza civile, di ammodernamento !

TASSI. Chi le dà la patente di stabilire quale sia la coscienza civile ?

GUADALUPI. Il fatto di essere un parlamentare !

TASSI. A me questa facoltà è attribuita dalla Costituzione ! La proposta pervenutaci dal Senato è stata definita una proposta perfettibile: a nostro parere, invece, essa risente semplicemente della mancanza di capacità, di volontà legislativa cui in precedenza ho accennato. Essa presuppone che i richiamati che dichiarino di essere contrari, in ogni occasione, all'uso personale delle armi per imprevedibili motivi di coscienza, possano essere ammessi a soddisfare l'obbligo del servizio militare in altri modi indicato dalla stessa proposta di legge. Ma questa proposta, essendo soltanto programmatica, non è dispositiva: è cioè soltanto astratta, non concreta. Come è possibile stabilire la imprevedibi-

lità dei motivi adottati dagli obiettori a sostegno dei loro convincimenti ? Io ritengo, sotto questo profilo, ammesso che le pregiudiziali costituzionali possano essere superate, ed ammesso che sia possibile uscire dalle argomentazioni che mi sono permesso di esporre, che la norma non possa trovare attuazione. Al soggetto, quindi, viene attribuita la possibilità di dichiarare il proprio rifiuto; ma è soltanto l'individuo che, in ultima analisi, può compiere l'unica valutazione effettiva, poiché egli soltanto conosce le proprie intime convinzioni. Al fine di valutare esattamente la sincerità e la serietà di queste ultime è stata istituita una commissione la quale comprende, tra gli altri, anche un docente universitario di ruolo di discipline morali. Desidererei sapere cosa si intenda esattamente con la dizione « discipline morali ». Non credo che a questa espressione possa essere attribuita una interpretazione precisa. Io sarei ben lieto, ad esempio, se venisse chiamato a far parte della commissione un docente di teologia morale: ma non credo che colui - o coloro - che dovranno operare tale scelta si orienteranno in questo senso. Sono inoltre convinto che i rappresentanti delle categorie indicate dal testo, che dovrebbero comporre la commissione, non saranno in grado di penetrare a fondo nell'animo umano e di stabilire quindi con sicurezza la imprevedibilità dei motivi religiosi, filosofici o morali che possono indurre un individuo a dichiararsi obiettore di coscienza. Cioè ci si viene a dire che si fa questa legge perché si concede l'obiezione di coscienza non, come situazione soggettiva, ma in quanto e soltanto perché si obiettivizza. Al limite, anche per quanto riguarda quelle persone che hanno pagato la loro testimonianza con il carcere, sareste voi in grado di mettere la mano sul fuoco circa l'imprevedibilità dei motivi che hanno ispirato la loro condotta morale ? Io credo di no, e quando si va a scavare nell'animo umano per esaminare se certi motivi siano o meno imprevedibili, penso che si sia al limite delle possibilità umane. E d'altra parte, se questo non è il compito della Commissione, quale effettiva possibilità di controllo abbiamo ?

DE MEO, *Relatore*. Bisogna fare un esame per indagare se quanto dichiarato risponde realmente ad una situazione di fatto...

TASSI. Se il compito della commissione è limitato soltanto al controllo effettivo di certi documenti, allora sarebbe bastato un semplice funzionario...

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1972

DE MEO, *Relatore*. Ma la commissione ha anche altri compiti...

TASSI. Deve dunque controllare che lo obiettore di coscienza è effettivamente convinto di quanto dice, o è soltanto il solito truffatore o contrabbandiere di motivi morali.

Venendo ad esaminare il testo legislativo, si può notare che in quasi tutti i casi la norma non riesce ad uscire dai limiti posti dalla Carta costituzionale, e non può uscirne perché è il suo principio informatore a risultare contrario a precise disposizioni del dettato costituzionale. Ma anche a questo proposito mi sia consentita una osservazione: se noi consideriamo l'obiezione di coscienza come una situazione morale, di coscienza, di convincimento, per quale motivo dovremmo condannare il soggetto a possedere tale convincimento fin dal momento che ha l'uso di ragione? Per quale motivo dobbiamo affermare che uno non può « convincersi » dell'obiezione di coscienza? Se dobbiamo accettare l'istituto, tutte le norme dovranno essere riviste e valutate anche alla luce della Carta costituzionale. Ma quando noi, italiani e cattolici, portatori di una tradizione che ha visto l'Italia arrivare fino ai nostri giorni, vogliamo escludere la possibilità di respicenza da parte di un individuo circa un principio che noi abbiamo ritenuto valido e informatore di una certa legge, io credo che assumiamo un atteggiamento soprattutto immorale, e che, ancora una volta, è contro la Costituzione, contro il dettato del suo articolo 3 e contro altre norme che non voglio qui citare perché non sembri che io intenda portare avanti un discorso dilatorio.

All'articolo 1 della proposta di legge numero 1247 si parla di divieto di fruire della obiezione di coscienza per colui che abbia detenuto certi tipi di armi contemplate nel testo unico della legge di pubblica sicurezza. Gli articoli di tale testo, citati nell'articolo 1, escludono soltanto le armi di guerra o di difesa personale. Vorrei però chiedere come si fa a differenziare, in una legge veramente malfatta com'è quella sull'uso e la detenzione delle armi, le armi di difesa dalle altre.

Venendo ad esaminare gli articoli, si potrebbero addurre molte critiche convincenti: ma purtroppo c'è una volontà di non essere convinti, c'è una volontà di negare il ragionamento e il contraddittorio su questo punto, da parte dell'attuale maggioranza. All'articolo 1 il primo ed il secondo comma sono chiaramente contraddittori. All'articolo 3 si stabi-

lisce una nuova forma di silenzio: perché mi sembra che la dottrina, la giurisprudenza, le norme legislative hanno sempre indicato finora il silenzio rifiuto, che è tipico istituto del diritto amministrativo...

DE MEO, *Relatore*. Ma, a proposito della giunta provinciale amministrativa, era stabilito che, quando un comune inviava una delibera, e il prefetto non l'approvava entro un certo periodo, il silenzio era interpretato anche come silenzio-accettazione. E questo disposto ha funzionato fino ad un anno fa: non si tratta pertanto di una novità.

TASSI. Ma io non voglio guardare ora al passato, ma piuttosto al futuro, perché il nostro discorso nel futuro deve proiettarsi...

L'articolo 10 così recita: « In tempo di guerra gli ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio civile sostitutivo possono essere assegnati a servizi non armati, anche se si tratti di attività pericolose ».

Questa norma, per mio conto, ha una duplice portata: in tempo di guerra gli obiettori di coscienza « possono » (e quindi non « devono ») essere assegnati a servizi pericolosi, in tempo di pace, invece, nessuna attività di pericolo!

DE MEO, *Relatore*. L'attività in tempo di pace non dovrebbe essere pericolosa per nessuno!

TASSI. Forse in teoria, ma in pratica, ad esempio in caso di alluvioni, tutti coloro che prestano servizio militare hanno l'obbligo, se richiesti, di andare a prestare la propria attività nelle zone colpite. Se, quindi, diciamo che coloro che prestano servizio militare non armato o servizio civile sostitutivo, possono, in tempo di guerra, essere assegnati a servizi non armati, anche se si tratti di attività pericolose, logica vuole che anche in tempo di pace essi debbano correre gli stessi rischi di coloro che prestano regolare servizio di leva.

La norma, comunque, non ha, a mio avviso, nessun senso anche in tempo di guerra perché, in quel caso, il pericolo *est in re ipsa*.

Io concludo questo mio intervento scusandomi se sono stato logorroico (non vorrei mai esserlo), scusandomi se ho urtato la sensibilità di qualcuno (non era mia intenzione); concludo cercando di richiamare la vostra attenzione e la vostra coscienza di legislatori che devono uniformare la propria attività al

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1972

dettato della Costituzione, leggendo con umiltà (e non già alla luce delle argomentazioni che vi ho portato, che potrebbero essere le meno convincenti) l'articolo 52 della Costituzione: « La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica ».

DE MARZIO. Vorrei prospettare l'opportunità di sospendere la seduta in quanto, essendo alcuni componenti della mia parte politica impegnati in Assemblea nella discussio-

ne del provvedimento sui fondi rustici, non viene assicurata al nostro dibattito la presenza di un congruo numero di deputati.

PRESIDENTE. Non ho difficoltà ad esaudire la richiesta dell'onorevole De Marzio. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di mercoledì 13 dicembre 1972.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO